

DCO 613/2015/R/GAS

Orientamenti finali per l'avvio di un progetto pilota relativo al conferimento di capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas, che alimentano impianti di generazione di energia elettrica e orientamenti in materia di gestione degli scostamenti presso i punti di interconnessione con l'estero

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 15 gennaio 2016

Premessa

Anigas presenta le proprie osservazioni e proposte al DCO 613/2015/R/gas (DCO) con cui l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (Autorità) ha posto in consultazione i propri orientamenti finali in merito ad alcuni interventi di riforma dell'attuale normativa relativa al conferimento della capacità presso i Punti di Riconsegna della rete di trasporto che alimentano impianti di generazione di energia elettrica e in materia di gestione degli scostamenti presso i punti di interconnessione con l'estero.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Come già espresso in risposta al precedente documento di consultazione in materia (DCO 409/2015/R/gas), Anigas condivide l'orientamento dell'Autorità di procedere ad una revisione dei criteri di conferimento della capacità nei punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano impianti di generazione di energia elettrica, attraverso un passaggio a meccanismi di conferimento maggiormente flessibili.

A seguito dell'avvio del progetto pilota in consultazione, si evidenzia l'opportunità di procedere con ulteriori consultazioni a valutare una revisione più ampia dei criteri di conferimento presso i punti di riconsegna e presso i punti di *exit*.

Tali interventi sono infatti necessari per far fronte alla accresciute esigenze di flessibilità di funzionamento del settore del gas indotte prevalentemente dallo sviluppo delle fonti rinnovabili nella generazione di energia elettrica, che in molti casi determinano un profilo di utilizzo degli impianti termoelettrici a gas molto variabile e scarsamente prevedibile.

Con riferimento alle proposte riportate nel DCO, si evidenzia la necessità che l'utente sia posto al più presto nelle condizioni di avvalersi di tale riforma e ricontrattualizzare con i propri clienti interessati; d'altra parte devono essere considerati i necessari tempi per l'adeguamento di processi e sistemi.

Resta ferma la necessità in tutti i casi di garantire agli operatori infrastrutturali l'ammontare dei ricavi riconosciuti in applicazione della metodologia tariffaria, salvaguardando al contempo la stabilità dei flussi di cassa.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Criteri di conferimento ai punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione di energia elettrica – Orientamenti finali

S1. Si condivide la scelta di introdurre un criterio di conferimento ex-post? Se no, per quale motivo?

S2. Si condividono la scelta di applicare la riforma prospettata solo alle unità di produzione rilevanti ed il regime di deroga prospettato? Se no, per quale motivo? A quali tipologie di unità rilevanti ritenete si debba applicare la possibilità di deroga?

Anigas condivide l'orientamento dell'Autorità di procedere ad una revisione dei criteri di conferimento della capacità nei punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano impianti di generazione di energia elettrica, attraverso un passaggio a meccanismi di conferimento ex post e auspica che l'Autorità implementi le nuove modalità di conferimento in modo congruo sia rispetto al principio di non discriminazione tra le diverse tipologie di impianti, sia rispetto all'esigenza di non penalizzare gli impianti la cui produzione sia asservita, seppur parzialmente, ad utilizzi diversi dall'immissione in rete, in forza di contratti di cessione dedicata dell'energia elettrica e/o del calore prodotto.

S3. Si condividono gli orientamenti relativi ai corrispettivi? Se no, per quale motivo?

Anigas prende atto degli orientamenti dell'Autorità in merito alla definizione del corrispettivo giornaliero da applicare al conferimento *ex-post*, prospettato per l'anno termico 2015-2016 in corso e per il prossimo 2016-2017, che da quanto riportato al paragrafo 3.11 sembra l'Autorità proponga di mantenere costante per il suddetto periodo.

Posto che esiste un disallineamento temporale tra l'anno termico dei conferimenti (anno termico ottobre n –settembre n+1) e l'anno di applicazione delle tariffe di trasporto (anno solare), appare importante specificare univocamente il criterio di calcolo del suddetto corrispettivo giornaliero.

Infine, sarebbero da chiarire alcuni aspetti ulteriori quali le modalità di applicazione del corrispettivo transitorio di misura (attualmente applicato dall'impresa maggiore di trasporto in funzione della capacità conferita in riconsegna) e gli orientamenti in merito alla riduzione prevista per i PdR che distano meno di 15 km dalla rete di trasporto nazionale.

S4. Si condividono gli orientamenti relativi ai tempi di attuazione? Se no, per quale motivo?

Si rimanda alle Osservazioni di carattere Generale e si evidenzia che nel caso di implementazione della sperimentazione sui PdR nel corso dell'anno termico 2015-2016, i conguagli prospettati al paragrafo 3.12 potranno avvenire solo a seguito della chiusura dei flussi finanziari relativi al medesimo periodo.

S5. Si condividono gli orientamenti relativi alla modifica del sistema di garanzie? Se no, per quale motivo?

Posto che l'introduzione del sistema di conferimento *ex-post* richiede l'adeguamento del sistema di garanzie finanziarie attualmente definito sulla base della copertura delle obbligazioni derivanti dai conferimenti effettuati, Anigas condivide l'opportunità che in via transitoria, per l'anno termico in corso, sia mantenuto un livello di garanzie basato sui conferimenti già effettuati, prevedendo al contempo analogo adeguamento delle garanzie a fronte di eventuali conferimenti *ex-post* relativi a impianti di generazione di energia elettrica che ad oggi non risultano titolari di conferimenti di capacità di trasporto.